



Giunta Regionale della Campania

**ACCORDO PER L'ADESIONE AL NUOVO SISTEMA DI LOGISTICA SANITARIA PER IL
GOVERNO DEL CICLO DEL FARMACO E DEL DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO NELLA
REGIONE CAMPANIA**

TRA

la **Regione Campania**, con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81 - 80132, C. F. 80011990639, in persona del Direttore Generale della DG Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale (di seguito denominata la “**Regione**”);

E

l'Azienda Sanitaria Locale di [•] con sede in [•], Via [•], C.F. [•], nella persona del legale rappresentante **pro tempore** e Direttore Generale, Dott. [•] (di seguito denominata l'“**E.S.**”),

oppure

l'Azienda Ospedaliera di [•] con sede in [•], Via [•], C.F. [•], nella persona del legale rappresentante **pro tempore** e Direttore Generale, Dott. [•] (di seguito denominata l'“**E.S.**”),

oppure

l'IRCCS di [•] con sede in [•], Via [•], C.F. [•], nella persona del legale rappresentante **pro tempore** e Direttore Generale, Dott. [•] (di seguito denominato l'“**E.S.**”),

(di seguito denominati, rispettivamente, “**Parte**” al singolare, o, congiuntamente, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

a) con Deliberazione n. 47 dell'8 febbraio 2022 recante “*Progetto di logistica integrata per farmaci e dispositivi medici in Regione Campania*”, la Giunta Regionale della Regione ha rinvenuto la necessità di adottare un modello centralizzato di gestione della logistica dei farmaci e dei dispositivi medici – mediante creazione di un magazzino unico regionale – per la loro redistribuzione in tutti i punti di interesse regionale;



Giunta Regionale della Campania

- b) con la citata deliberazione la Giunta Regionale ha quindi individuato, da una parte, il territorio della città di Salerno quale punto di interesse per la localizzazione del magazzino unico, mentre, da altra parte, ha indicato l'Azienda Sanitaria di Salerno (di seguito, "**ASL Salerno**") quale *dominus* del procedimento per la realizzazione dell'intervento;
- c) sulla base delle indicazioni contenute nella citata deliberazione n. 47, in data [], il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da Poste Italiane S.p.A. - in qualità di mandataria - e Plurima ed Almaviva - in qualità di mandanti - (di seguito, il "**Promotore**") ha presentato una proposta (di seguito, la "**Proposta**") di partenariato pubblico-privato, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 (di seguito, il "**Codice**") avente ad oggetto lo sviluppo ed esercizio di una nuova infrastruttura centralizzata per la gestione del magazzino farmaceutico (gestione di farmaci, dispositivi medici e prodotti economici) e razionalizzazione della logistica sanitaria per il supporto al governo del ciclo del farmaco e del dispositivo medico monouso per la Regione Campania (il "**Progetto di Logistica**");
- d) la Proposta, corredata da tutti i documenti richiesti dal Codice, riguarda essenzialmente:
- la progettazione e la realizzazione di un magazzino centralizzato, con relativo allestimento (il "**Magazzino Centrale**");
 - l'allestimento di due magazzini satellite (i "**Magazzini Secondari**");
 - l'allestimento dei "*transit point*" nell'ambito delle strutture ospedaliere regionali e la rifunzionalizzazione dei locali farmacia in alcuni presidi degli enti sanitari regionali - Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e IRCCS (di seguito, gli "**EE.SS.**");
 - l'allestimento dei magazzini di reparto delle strutture ospedaliere degli EE.SS.;
 - la realizzazione - ed integrazione con i sistemi in uso presso la Regione - di un sistema informativo completo, costituito da componenti materiali e immateriali, finalizzato a consentire l'automazione, la tracciabilità e la gestione del Magazzino Centrale e dei Magazzini Secondari, dei trasporti e della micrologistica, compresa la soluzione per la gestione della somministrazione della terapia in reparto, denominato SiLI – Sinfonia Logistica Integrata (la "**Piattaforma SiLI**");
 - la prestazione del servizio di gestione della logistica sanitaria per il supporto al governo del ciclo del farmaco e del dispositivo medico monouso in favore di tutti gli EE.SS. regionali, composto dalle seguenti prestazioni:
 - i. macrologistica dei farmaci e dei dispositivi medici monouso, nonché altri beni economici inclusi nel servizio, comprensiva della gestione del Magazzino Centrale, dei Magazzini Secondari e dei *transit point*, nonché della movimentazione dei beni con veicoli idonei;



Giunta Regionale della Campania

- ii. micrologistica dei farmaci e dei dispositivi medici all'interno dei reparti degli EE.SS.;
- iii. gestione e manutenzione Piattaforma SiLI, ivi comprese le attività di assistenza e formazione degli utenti e di governo e monitoraggio della qualità del servizio;

(complessivamente, il “**Servizio**”)

- e) la durata prevista del Progetto di Logistica è pari a 15 (quindici) anni, decorrenti dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione di concessione disciplinata dal Codice;
- f) per esaminare la Proposta l'ASL Salerno ha costituito, a seguito della Deliberazione dell'ASL Salerno n. 718 del 1° maggio 2024, un team di progetto a supporto delle ordinarie funzioni di responsabilità, nel quale sono presenti tutte le professionalità tecniche, giuridiche, economico-finanziarie, coinvolte in tale tipologia di operazioni;
- g) il Promotore e il team di progetto hanno avviato un confronto sui contenuti della Proposta tenendo conto delle esigenze prioritarie della Regione;
- h) con Deliberazione del Direttore Generale n. 1237 del 07/08/2025, l'Asl di Salerno, sulla base delle evidenze della Relazione Finale di verifica di fattibilità della Proposta presentata dal team di progetto, ha dichiarato fattibile e di pubblico interesse la Proposta presentata dal Promotore avente ad oggetto la realizzazione del Progetto di Logistica (la “**Dichiarazione di Fattibilità**”)
- i) ai sensi dell'art. 193 del Codice e in considerazione della Dichiarazione di Fattibilità, la So.Re.Sa. SpA, Centrale di Committenza regionale, dovrà avviare una procedura di gara pubblica (la “**Gara**”), con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione del concessionario del Servizio (il “**Concessionario**”) sulla base della Proposta a base di gara;
- j) per la predisposizione della Gara, è fondamentale che gli EE.SS. regionali destinatari del Progetto di Logistica manifestino formalmente la propria adesione a prenderne parte, conformemente agli indirizzi già espressi dalla Regione;
- k) il coinvolgimento di tutti gli EE.SS. regionali risulta essenziale ai fini della corretta ed efficiente implementazione del Progetto di Logistica di interesse regionale, avendo a riguardo al superiore interesse del buon funzionamento del Sistema Sanitario Regionale, come indicato nella Deliberazione n. 47 dell'8 febbraio 2022;
- l) l'implementazione del Progetto di Logistica su scala regionale implica l'impegno degli EE.SS. a rivedere ed adeguare la propria programmazione in materia di approvvigionamento e logistica farmaceutica, garantendo così un'integrazione efficace e coerente con le nuove e mutate esigenze;



Giunta Regionale della Campania

CONSIDERATO

- a) l'esistenza dei presupposti per la sottoscrizione di un accordo di cooperazione pubblico – pubblico di natura istituzionale, tenuto conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023;
- b) l'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta iniziativa;
- c) che la definizione dell'Accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;
- d) la necessità delle Parti di fissare in forma giuridicamente vincolante i reciproci impegni istituzionali, oggetto del presente Accordo ferma restando l'eventuale definizione della fase attuativa anche attraverso ulteriori accordi;

VISTO

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (la "**L. 241/90**"), laddove stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) che la Regione e gli EE.SS. ricadono nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15 della L. 241/1990;
- c) che la Regione e gli EE.SS. ricadono nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023;
- d) che, inoltre, l'esecuzione delle attività di cui sopra si configura come "svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune", finalizzate ad agevolare il perseguimento dell'interesse pubblico;
- e) che le predette Amministrazioni si impegnano a coordinare l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione;
- f) che, pertanto, la regolamentazione di tale cooperazione ben può rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione delle suddette disposizioni;
- g) lo strumento degli accordi tra pubbliche amministrazioni risulta idoneo per regolare i termini fondamentali per l'implementazione del Progetto di Logistica negli EE.SS regionali;



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO

ART. 1

PREMESSE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ALLEGATI

1. Le premesse e le definizioni ivi contenute costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, l'”**Accordo**”).
2. Le attività oggetto del presente Accordo sono espletate in conformità alla normativa vigente che si richiama di seguito:
 - Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante il “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;
 - Legge 26 novembre 2001, n. 405 recante la “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*”;
 - Delibera della Giunta della Regione Campania 8 febbraio 2022, n. 47, recante il “*Progetto di logistica integrata per farmaci e dispositivi medici in Regione Campania*”;
 - D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*”.
3. Formano parte integrante del presente Accordo – ancorché non materialmente allegati – tutti i documenti che compongono la Proposta, incluso il Progetto Tecnico-Gestionale predisposto (il “**PTG**”), come eventualmente modificato e aggiornato a cura del Concessionario a seguito dell’aggiudicazione della Gara, unitamente al contratto di concessione e relativi allegati, posti a base di gara, come eventualmente modificati ed aggiornati dal Concessionario (la “**Convenzione**”).
4. Ai sensi del comma precedente, la Convenzione - compresi eventuali futuri emendamenti ed integrazioni - che sarà sottoscritta con il Concessionario dopo l’aggiudicazione della Gara, entrerà a far parte integrante e sostanziale dell'Accordo, senza necessità di ulteriori atti formali tra le Parti.

ART. 2

OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO

1. Le Parti convengono di costituire un rapporto di collaborazione, nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche finalità istituzionali e secondo il principio di leale collaborazione, adottando un modello di integrazione fondato sulla programmazione congiunta delle attività di gestione del ciclo di governo del farmaco e dei dispositivi medici secondo il Progetto di Logistica.



Giunta Regionale della Campania

2. L'E.S. sottoscrittore si obbliga, pertanto, ad attuare il Progetto di Logistica collaborando attivamente con la Regione e con il Concessionario ed i relativi dipendenti e/o delegati per tutte le finalità correlate sia alla realizzazione del Progetto di Logistica (ovvero, durante la fase di progettazione e realizzazione di tutti i lavori necessari all'implementazione del Servizio) sia all'erogazione, da parte del Concessionario, del Servizio previsto nel PTG.

ART. 3

OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le Parti concordano sull'importanza dello sviluppo del Progetto di Logistica, inteso come strumento di sviluppo ed efficientamento dei servizi sanitari prestati negli EE.SS. regionali.
2. Pertanto, in esecuzione del presente Accordo, l'E.S. si obbliga ad:
 - a) implementare, all'interno delle proprie strutture, il Progetto di Logistica sviluppato dal Concessionario, in conformità ai termini stabiliti nella Proposta e integrando le varianti migliorative offerte dal Concessionario per ottimizzare l'efficacia del sistema di logistica del farmaco e dei dispositivi medici;
 - b) rendere disponibili, nei termini che saranno previsti nella Convenzione, le aree all'uopo destinate – ivi inclusi i locali farmacia dell'E.S. - al fine di permettere al Concessionario di organizzare ed erogare il Servizio;
 - c) intrattenere interlocuzioni costanti in ogni fase di progettazione, realizzazione ed erogazione del Servizio con il Concessionario e la Regione;
 - d) rendere edotti i dipendenti, incaricati ed il personale operante nell'E.S. della futura implementazione del Progetto di Logistica, garantendo la loro disponibilità, previa organizzazione con la Concessionaria, per seguire corsi formativi e di aggiornamento in merito;
 - e) garantire un'adeguata programmazione e monitoraggio delle esigenze farmacologiche e terapeutiche, secondo le indicazioni del PTG;
 - f) garantire un efficiente e costante monitoraggio delle singole attività di implementazione del Servizio nonché dei relativi risultati;
 - g) consentire la progressiva presa in carico, da parte del Concessionario, delle scorte dei dispositivi medici e dei farmaci in giacenza presso i magazzini aziendali e le farmacie ospedaliere;
 - h) gestire l'inventario dei farmaci e dei dispositivi medici.
3. L'E.S., anche per le finalità stabilite nel precedente comma e per garantire una corretta unificazione del ciclo del farmaco e dei dispositivi medici su tutto il territorio regionale, si impegna a non stipulare contratti di appalto o altre tipologie di accordi con terze parti o fornitori - o prorogare l'efficacia o la durata dei contratti od ordini già sottoscritti - per uno o più servizi rientranti nel perimetro del Servizio, che il Concessionario eroga in conformità alla Convenzione.



Giunta Regionale della Campania

4. L'obbligo previsto nel periodo precedente avrà efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo e resterà valido fino alla cessazione della Convenzione, fatti salvi i contratti già sottoscritti alla data di sottoscrizione dell'Accordo e l'esigenza dell'E.S. di garantire la continuità della logistica del farmaco e dei dispositivi medici fino all'entrata in esercizio del Servizio presso il medesimo E.S.
5. Trovano applicazione tutti gli ulteriori obblighi in capo all'E.S. previsti dalla Convenzione e dal PTG.
6. La Regione si obbliga a garantire tutta la collaborazione all'E.S. al fine di implementare il Servizio nonché ad agevolare, per quanto di competenza, l'integrazione della Piattaforma SiLI con i sistemi IT regionali, monitorando, in coordinamento con il Concessionario e tutti gli EE.SS. la corretta erogazione del Servizio.
7. La Regione, congiuntamente all'ASL Salerno, è incaricata di gestire direttamente i rapporti con il Concessionario e di monitorare la corretta esecuzione del Servizio.
8. Costituisce obbligo della Regione informare costantemente, e comunque con cadenza trimestrale, l'E.S. in merito all'andamento ed alla tempistica di aggiudicazione della Gara e di sottoscrizione della Convenzione.

ART. 4

LUOGO DI ESECUZIONE

1. Per perseguire le finalità del presente Accordo, il Concessionario presterà il Servizio nei pressi di tutti i locali dell'E.S. adibiti o funzionali alla gestione, erogazione e somministrazione dei farmaci e dei dispositivi medici, come meglio dettagliato nel PTG.
2. Pertanto, l'E.S. si impegna a garantire, per tutta la fase di progettazione, realizzazione ed erogazione del Servizio, l'accesso a tutte le strutture all'uopo necessarie, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento del Servizio, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei livelli di erogazione del Servizio su tutto il territorio regionale.

ART. 5

CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. La Regione, in coordinamento con l'ASL Salerno, provvede a remunerare il Concessionario per il Servizio nei termini ed alle condizioni previste nella Convenzione. Il corrispettivo sarà erogato al Concessionario in base a specifici *driver* per ogni tipologia e livello di erogazione del Servizio.
2. Le spese per la realizzazione degli investimenti iniziali e di refresh tecnologico (canone di disponibilità) nonché per la gestione operativa del sistema di logistica integrata (canone di gestione), come rappresentati dal Piano Economico Finanziario del Concessionario, con esclusione del costo dei farmaci e dispositivi medici, sono ripartiti tra le AASSLL/AAOO regionali, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. **costi di investimento iniziali e per refresh tecnologico (Canone di Disponibilità):**
 - i. Costi di macrologistica e micrologistica non direttamente attribuibili alle singole Aziende: sono ripartiti in proporzione alle percentuali di riparto del fondo sanitario regionale;



Giunta Regionale della Campania

- ii. Costi di macrologistica e micrologistica direttamente imputabili alle singole Aziende: sono direttamente imputati alla singola Azienda sulla base delle evidenze contabili del Concessionario.
- b. **costi di gestione del sistema (Canone di Gestione):**
 - i. Costi di macrologistica e micrologistica non direttamente attribuibili alle singole Aziende: sono ripartiti in proporzione al numero di articoli (farmaci e dispositivi medici) consegnati nel periodo di riferimento;
 - ii. Costi di macrologistica e micrologistica direttamente imputabili alle singole Aziende: sono direttamente imputati alla singola Azienda sulla base delle evidenze contabili del Concessionario.

La frequenza di ribaltamento sulle singole AASSLL/AAOO del canone di gestione e di disponibilità, versato anticipatamente dall'Asl di Salerno, coincide con la frequenza di pagamento dello stesso.

- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'E.S. si obbliga a garantire un adeguato monitoraggio, congiuntamente con il Tavolo di Coordinamento e Monitoraggio costituito ai sensi della Convenzione, per verificare i livelli di erogazione del Servizio.

ART. 6

DURATA DELL'ACCORDO

- 1. Il presente Accordo avrà validità dal momento della sottoscrizione e per tutta la durata della Convenzione, prevista in 15 (quindici) anni dalla sua sottoscrizione e salvo il minor tempo offerto in Gara.
- 2. Il presente Accordo cesserà di produrre effetti al cessare degli effetti della Convenzione.
- 3. Le Parti si impegnano, almeno un anno prima della cessazione della Convenzione, a definire congiuntamente la programmazione e la strategia per garantire la continuità del Servizio dopo la cessazione dell'Accordo.

ART. 7

NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE – ASSICURAZIONE

- 1. Le Parti si impegnano affinché i dipendenti, incaricati ed addetti del Concessionario vengano informati delle norme di sicurezza applicabili in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 e alla vigente normativa in materia di sicurezza, nonché delle ipotesi di interferenze che possono crearsi nell'erogazione del Servizio nonché nelle attività preliminari alla stessa.
- 2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'E.S. si impegna a garantire la sicurezza dell'accesso ai locali adibiti alla logistica, gestione e somministrazione del farmaco e dei dispositivi medici. Sarà cura dell'E.S., attraverso comunicazioni a cura dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, attivarsi dopo



Giunta Regionale della Campania

l'approvazione del presente Accordo ed in tempo utile per garantire al Concessionario di progettare, realizzare ed erogare il Servizio, per fornire il documento di valutazione rischi dei predetti locali.

3. L'E.S. dà atto e garantisce che i locali ove dovrà accedere il Concessionario per ogni finalità connessa al Servizio, sono assicurati, a propria cura e spese e per un congruo massimale contro i rischi da incendio e responsabilità civile, per tutta la durata del presente Accordo.

ART. 8

RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Le Parti sono responsabili della corretta esecuzione dell'Accordo nonché dell'adempimento delle obbligazioni previste a carico di entrambe le Parti secondo quanto previsto nella Convenzione.
2. Nel caso in cui, per fatto imputabile all'E.S., si generi una variazione dell'equilibrio dell'economico-finanziario della Convenzione o un'erogazione del Servizio inferiore ai livelli di riferimento previsti nel PTG che comportino un onere aggiuntivo per la Regione, l'E.S. sarà tenuto a indennizzarla per un importo pari al maggiore onere sostenuto o da sostenere.

ART. 9

RECESSO

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicare all'altra Parte, all'ASL Salerno ed al Concessionario con comunicazione PEC, esplicitando altresì le motivazioni sottese al recesso.
2. Considerando che il recesso dell'E.S. dall'Accordo - e dunque il ritiro della sua adesione al Progetto di Logistica - incide negativamente sul corrispettivo del Servizio erogato dalla Regione secondo le modalità previste nella Convenzione e sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, l'E.S. sarà tenuto a indennizzare la Regione con un importo almeno pari al maggiore onere, a carico della Regione, derivante dal suo recesso dal Progetto di Logistica, tenendo conto delle condizioni di base previste nel Piano Economico-Finanziario alla data di sottoscrizione della Convenzione.

ART. 10

RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi già previsti, la Regione potrà dichiarare risolto il presente Accordo nei seguenti casi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, previa diffida ad adempiere e decorso del termine stabilito, che non potrà superare i 30 (trenta) giorni, al fine di consentire all'E.S. di adempiere all'obbligazione rimasta inadempita:
 - a) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia delle polizze assicurative a copertura delle attività svolte presso l'E.S. nonché a copertura dei locali dell'E.S.;
 - b) mancata adesione, secondo i termini indicati dal PTG, al Progetto di Logistica;



Giunta Regionale della Campania

- c) mancato utilizzo della Piattaforma SiLI ai fini della gestione ed erogazione del Servizio;
 - d) grave inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nell'Accordo o degli obblighi a carico degli EE.SS. previsti nella Convenzione;
 - e) qualsiasi atto, fatto o comportamento da cui possa derivare una ritardata, mancante o inadeguata erogazione del Servizio in favore dell'E.S. o di altri EE.SS.
- 2. Con la risoluzione del presente Accordo, l'E.S. si intenderà estromesso dal Progetto di Logistica, a far data dall'efficacia della risoluzione.
 - 3. Per il caso di risoluzione dell'Accordo al verificarsi di una delle ipotesi sopra previste o di altre ipotesi previste nell'Accordo, la Regione avrà diritto di ricevere dall'E.S. un importo pari a quanto stabilito nel precedente articolo 9, comma 2, fatto salvo ogni maggior danno derivante dalla risoluzione.
 - 4. In ogni caso, il presente Accordo si considererà tacitamente risolto qualora la Gara non venga aggiudicata o la Convenzione non venga sottoscritta.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. L'E.S. dovrà trattare i dati personali eventualmente processati ai fini dell'erogazione del Servizio in conformità al Codice Privacy ed al GDPR.
- 2. Pertanto l'E.S. si impegna, a tal fine, a prestare alla Regione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle suddette norme, collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il "*Titolare del trattamento*", ai sensi del GDPR, affinché siano sviluppate, adottate ed attuate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.

ART. 12

CONTROVERSIE

- 1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, fermo restando l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

ART. 13

RINVIO

- 1. Al presente Accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Giunta Regionale della Campania

ART. 14

NORME FINALI

1. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è assoggettato all'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. Il presente atto, composto da 10 facciate intere, viene siglato in ciascuna di esse e sottoscritto in duplice originale, digitalmente.

Napoli, _____

Regione Campania

EE. SS.